

COMUNE DI MORUZZO

REGOLAMENTO

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22/12/99 e successive modificazioni
introdotte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 25/02/99

TITOLO I
APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 1 Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

ART. 2 Case coloniche

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai commi dell'art. 5 del regolamento per la disciplina dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani-assimilabili pericolosi.

ART. 3 Locali ed aree non assoggettabili a tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ART. 4 Esclusione dalla superficie tassabile

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività ove detta determinazione risulti difficile, la superficie tassabile verrà rilevata dall' Ufficio tecnico su richiesta del contribuente.

ART. 5 Destinazione promiscua

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta per ogni destinazione, secondo le tariffe relative e le superfici a tali fini utilizzate.

ART. 6 Esclusione dalla tassa

1. Sono esclusi dalla tassa gli edifici e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto delle norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 7 Soggetti passivi - Solidarietà

1. La Tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 1, 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 8 Multiproprietà - Centri Commerciali

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 9 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree decorre dal giorno in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'Ufficio.

ART. 10 Misura della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui i medesimi vengono destinati secondo la classificazione in categorie di cui al successivo art.14 e al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree e complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore a 0,5 metri quadrati.

3. Agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse private, lavanderie, serre. ecc.).

4. Per i vani ad uso comune si rimanda all'art. 8.

5. Analogamente, agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani principali ed accessori, nonché le dipendenze delle categorie di utenze diverse dall'abitazione.

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese o produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 11 Tariffe per le aree scoperte

1. Tutte le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili sono escluse dalla applicazione della tassa.

ART. 12 Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

	DESCRIZIONE	RIDUZIONE
1	Abitazioni con unico occupante	Fino ad 1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.	Fino ad 1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.	Fino ad 1/3
4	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.	Fino al 30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo e non sono cumulabili fra loro.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art.76 del D. Lgs. 507/1993.

4. La determinazione delle riduzioni tariffarie sono stabilite dall'organo competente contestualmente all'approvazione delle tariffe.

ART. 13 Classificazione delle superfici tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 10 categorie:

Cat	DESCRIZIONE
I	Locali adibiti ad uso abitazione privata o simili
II	Locali destinati a uffici pubblici o privati, a studi professionali, ambulatori, banche, istituti di credito e simili, farmacie.
III	Stabilimenti ed edifici industriali

IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merce e simili
V	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili
VI	Collegi, convitti, pensioni, case di cura per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili a rifiuti urbani ai sensi dell'art.3 D.M. 25.5.1989, e simili
VII	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche o private
VIII	Aree adibite a parcheggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari
IX	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti
X	Case coloniche e case sparse situate fuori dal 'area di raccolta

ART. 14 Agevolazioni - Riduzioni

1. Nel caso di attività produttive, commerciali di servizi e private, per le quali gli utenti dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono all'Amministrazione comunale. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa degli interventi effettuati, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3. Si prevede una riduzione della tariffa unitaria fino al 20% per le abitazioni con un numero di abitanti non superiori a due.
4. Si prevede una riduzione, fino ad un massimo del 30% per gli utenti che utilizzano composte domestiche e concimaie per la raccolta e lo smaltimento delle frazioni secco-umide; detta riduzione verrà deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di determinazione delle tariffe, previa verifica della riduzione della quantità dei rifiuti conferiti nell'anno.
5. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

ART. 15 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:
 Gli stabili (e le relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui, spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente, il Comune.
 Gli edifici e le aree destinati, ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
 Gli edifici non utilizzati che restino chiusi per l'intero anno solare.
 Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, linceali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 Le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di norma, ai soli praticanti.

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 21 con annotata la richiesta di esenzione.
3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:
l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 16 Tariffe

1. Le tariffe vengono deliberate dall'Organo competente contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno in cui vengono applicate, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe e le riduzioni alle stesse approvate per l'anno precedente.
2. La deliberazione deve, fra l'altro, indicare:
le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 17 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa in base a tariffa giornaliera.
Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualificativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto di occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 507/1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva; è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D. Lgs. n.507/1993, relative alla tassa annuale.

7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART. 18 Servizio stagionale

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente art.9.

ART. 19 Interruzione temporanea del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 20 Denunce

1. Soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'Ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 21 Verifica e controllo

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

1. Dovrà utilizzare tutti gli strumenti, cartacei, informatici o quant'altro a disposizione al fine di conservare in modo uniforme e logico tutta la documentazione riguardante gli immobili ed i contribuenti.
2. In particolare dovrà essere sempre possibile la ricerca dei dati necessari sia tramite il nominativo del contribuente che tramite i dati dell'immobile oggetto della tassa.
3. Tutta la documentazione relativa sarà conservata nell'Ufficio a cura e sotto la responsabilità del dipendente responsabile di cui al successivo art. 28.
4. Ai fini della tutela della riservatezza dei dati detti documenti saranno conservati in armadi o schedari chiusi a chiave.

B) UFFICIO TECNICO:

Dovrà assicurare all'Ufficio tributi, ogni possibile collaborazione tecnica.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente art. 21 in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti a fini della tassa.

2. Tutti gli Uffici comunali, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 22 Accertamento

1 In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede a emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente, avviso di accertamento in rettifica a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo addizionali e accessori, soprattassa e altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso e il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità e affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 23 Riscossione

Per la riscossione del tributo e addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art.72 del D. Lgs. N. 507/1993.

ART. 24 Controllo dei dati

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in

base alle convenzioni di cui all'articolo 23, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici od enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 25 Accesso agli immobili

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, agli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 23, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 26 Accertamento per presunzione semplice

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 27 Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, agli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 28 Rimborsi

Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D. Lgs. 507/1993.

TITOLO II CONTENZIOSO - SANZIONI

Art. 29 Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 30 Sanzioni

1. Per le seguenti VIOLAZIONI:

- a) omessa presentazione denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa

d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 507/1993, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele vengono applicate le seguenti SANZIONI:

- a) 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- b) 75% della maggiore tassa dovuta
- c) L. 50.000
- d) L. 100.000

2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.Lgs. 22/1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54 e 55 di detto decreto.

3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da L. 100.000. a L. 300.000.

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 32 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 33 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del C R C con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciarne la detta affissione.

Art. 34 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le norme di Legge o regolamentari per quanto attinenti.

Art. 35 Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli Utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.